



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/12/2011

=====

ADDI' 28/12/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLIOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRENDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI

DELIBERAZIONE N. 631

Oggetto:

Comune di Nettuno (Rm). Variante al P.R.G - proprietà D.D.G. Immobiliare S.r.l. - Delibera del Commissario ad Acta n. 5 del 14.06.2007 - Esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio Sez. II bis n. 1383/2005. Approvazione.





631 28 DIC. 2011 R

Oggetto: Comune di Nettuno (Rm).
Variante al P.R.G – proprietà D.D.G. Immobiliare S.r.l. – Delibera del Commissario ad Acta n. 5 del 14.06.2007 - Esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio Sez. II bis n. 1383/2005.
Approvazione:

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;
VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante "Norme sul governo del territorio" e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
PREMESSO che il Comune di Nettuno (Rm) è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 568 del 22.05.1973 e successiva Variante Generale approvata con D.G.R. n. 647 del 12.02.1985;
VISTA la deliberazione commissariale n. 5 del 14.06.2007, con la quale il Comune di Nettuno (Rm) ha adottato la variante al P.R.G., in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio Sez. II bis, n. 1383/2005, da parziale Zona L sottozona L1 – "Servizi Pubblici" e parziale zona R "Verde Pubblico" a Zona E sottozona E1 – "Case con giardino", come disciplinato dall'art. 15 delle N.T.A del vigente P.R.G. ma con la possibilità di intervento diretto, relativamente al lotto privato, distinto in catasto al foglio 31, particella 75, in località Ponserico nella omonima Via;
PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta ai sensi e nelle forme di legge, è stata presentata una osservazione in ordine alla quale il Comune di Nettuno ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione commissariale n. 7 del 16.09.2008 ;
RILEVATO che gli atti relativi alla Variante in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22.12.1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 185/3 reso nella seduta del 15.12.2010, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**,



631 28 DIC. 2011 A

ha ritenuto che la suddetta Variante sia meritevole di approvazione, con le modifiche e le integrazioni da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967 n. 765;

VISTA la nota n. 253183 del 09.06.2011 con la quale lo stesso Comitato Regionale per il Territorio ha trasmesso al Commissario ad Acta del Comune di Nettuno (Rm) copia del suddetto voto n. 185/3 del 2010 invitandolo a formulare, in merito alle modifiche apportate, le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della L. 765/67;

VISTA la deliberazione commissariale n. 4 del 02.08.2011 con la quale il Comune di Nettuno (Rm) ha recepito ed accettato integralmente le modifiche apportate con il citato voto n. 185/3/2010 del C.R.p.T.;

VISTA la nota n. 196171 del 07.11.2006 con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/05 “Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale” ha espresso *parere positivo, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 2649/1999, sulla Variante al P.R.G., nel Comune di Nettuno in località Ponteserico, a condizione che:*

- 1. I lavori siano eseguiti in conformità degli elaborati tecnici presentati, in particolare siano rispettate tutte le indicazioni riportate nella indagine geologica;*
- 2. Tutta l'area di intervento sia munita di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque di infiltrazione e delle acque di scorrimento superficiale, opportunamente dimensionato in riferimento alle condizioni idrogeologiche e pluviometriche del luogo;*
- 3. L'assetto geologico e i parametri geotecnici riscontrati nel corso delle indagini preliminari dovranno essere confermati ed integrati tramite una idonea campagna geognostica. Tale indagine dovrà essere spinta a profondità adeguata al fine della scelta del tipo di fondazione più idonea, in relazione alle caratteristiche delle diverse strutture da realizzare;*
- 4. Le fondazioni delle opere d'arte siano attestate su di un terreno omogeneo sia da un punto di vista litologico sia geotecnico, evitando accuratamente di impegnare terreni diversi e aventi risposta sismica diversa e avendo cura di incastrare le strutture in terreni non alterati ed integri;*
- 5. I locali che saranno eventualmente realizzati dovranno porsi ad un metro di distanza rispetto alla massima escursione della falda;*
- 6. Il materiale terroso e lapideo proveniente dagli sbancamenti dovrà essere adeguatamente sistemato sul posto opportunamente profilato e stabilizzato, mentre quello in esubero dovrà essere trasportato in discarica autorizzata;*

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zona sismica;

VISTA la nota n. 172032/D3/06 del 12.12.2006, con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale – Direzione regionale Agricoltura – Area 06 – Servizio 1, a seguito della verifica dell'Analisi del Territorio, dalla quale è emerso che il terreno



631
28 DIC. 2011

interessato alla realizzazione dell'intervento urbanistico in argomento non risulta gravato da usi civici né appartenere al demanio civico di Nettuno, ha ritenuto che la medesima Variante può avere libero corso alle condizioni nella nota stessa riportate;
VISTA la nota del 18.12.2008 con la quale il Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune di Nettuno (Rm) ha certificato che il terreno distinto in catasto al foglio n. 31, particella n. 75, non risulta gravato da diritto di uso civico;
RITENUTO di condividere e fare proprio il parere del Comitato Regionale per il Territorio n. 185/3 del 15.12.2010 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato A;
ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di approvare la variante al P.R.G., in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio Sez. II bis n. 1383/2005, adottata dal Comune di Nettuno (Rm) con deliberazione commissariale n. 5 del 14.06.2007, per i motivi, con le modifiche e le integrazioni contenuti nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 185/3 del 15.12.2010, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato A, ed in conformità alle condizioni di cui al parere n. 196171 del 07.11.2006 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione Tra i Popoli.

La Variante è vistata dal Direttore della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nei seguenti elaborati:

- Elaborato 1: - Relazione - Norme Tecniche
Elaborato 2: - Planimetria Ubicativa
- Planimetria con vincolo 1497
- Stralcio Catastale
- Aerofotogrammetrico
- Estratto di P.R.G. - Zonizzazione
- Estratto di P.R.G. - Servizi
- Variante di P.R.G..

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 9 GEN. 2012





REGIONE
LAZIO

UFFICIO DI STAFF TECNICO - AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO E CONTROLLO DI GESTIONE
COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO

ALLEGATO A

Comitato Regionale per il Territorio
Voto n. 185/3 del 15 dicembre 2010.

Il Relatore
Ing. Leandro Cigarini

OGGETTO: **Comune di Nettuno (RM)**
Variante al PRG - proprietà D.D.G. Immobiliare S.r.l.
Delibera commissariale n. 5/2007
Esecuzione delle sentenza del TAR Lazio Sez.II bis n.1383/2005

Direzione Regionale
Territorio e Urbanistica
arch. Daniela Corini

IL COMITATO

VISTA la nota n.215596 del 09/12/2008 con la quale il Commissario ad acta per la deliberazione in oggetto ha provveduto ad inviare gli atti relativi alla stessa.

VISTA la nota n.215596 del 11/12/2008 con la quale l'Area Amministrativa di Supporto, dopo averne accertato la completezza, ha provveduto ad inviare all'Area Urbanistica e Beni Paesaggistici (Province Roma, FR - LT) gli atti e gli elaborati di seguito elencati:

- Delibera del Commissario ad acta di adozione n.5 in data 14/06/2007.
- Delibera del C. A. di controdeduzione alle osservazioni n.7 in data 16/10/2008.
- Certificazione comunale di deposito e pubblicazione della deliberazione e degli elaborati e relativo manifesto di avviso pubblico.
- ELABORATO 1: relazione, N.T.A..
- ELABORATO 2: planimetrie
- Parere regionale geomorfologico, art.89 DPR 380/01 e DGR 2649/99, prot. n.196171 del 07/11/2006, positivo con condizioni.
- Parere regionale ai sensi dell'art.7 della L.R. n.59/95 in merito agli usi civici, prot. n.172032 D3 06 del 12/12/2006.
- Certificazione comunale sulla inesistenza di diritti di uso civico, datata 18/12/2008.

VISTA la nota n°78127/2009 con la quale l'Area Urbanistica e Beni Paesaggistici (Province Roma - LT - FR) ha trasmesso, corredati dalla relazione istruttoria, gli atti tecnico-amministrativi relativi alla variante di che trattasi.

Esaminati gli atti ed elaborati.
Sentito il relatore.

IL PRESENTE ATTO SI COMPONE DI: N. 7 PAGINE (4 FOGLI)



PREMESSO

La proposta di variante urbanistica in esame è conseguenza dalla esecuzione della SENTENZA del TAR LAZIO SEZ.II bis n.1383/2005, previo intervento sostitutivo della Regione Lazio, attivato con decreto del Presidente n.1031 del 11/10/2005.

Il Commissario ad acta incaricato ha provveduto al riassetto urbanistico di un terreno sito nel comune di Nettuno (RM) di proprietà privata, prevalentemente destinato alla realizzazione di servizi e verde pubblici, la cui realizzazione non è stata mai attivata da parte della Amministrazione comunale.

Il comune di Nettuno comprende circa 40.000 abitanti ed è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n.568 del 22/05/73, e successiva variante generale approvata con D.G.R. n.647 del 12/02/85.

Il terreno in oggetto ha una superficie pari a 7.498 mq ed è distinto in catasto nel foglio 31 alla particella n.75, ubicato in località Ponsericco in fregio alla omonima via.

Dal punto di vista urbanistico l'area è classificata come segue:

in parte Zona L sottozona L1 - servizi pubblici, in cui sono consentiti gli interventi in conformità all'art.23 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

in parte Zona R - verde pubblico, in cui sono consentiti gli interventi in conformità all'art.31 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

inoltre una modesta porzione della particella in esame ricade in Zona E sottozona E1 - case con giardino, in cui sono consentiti gli interventi in conformità all'art.15 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

La classificazione attuale deriva dall'originario P.R.G. del 1973, ed è stata confermata e successivamente nella variante generale del 1985.

Il lotto, è inserito in una più ampia zona classificata come servizi pubblici a sua volta in un contesto classificato come Zona E1 - case con giardino. La Zona E1 riguarda località parzialmente edificate, in modo estensivo, del territorio comunale nell'ambito del centro urbano che nel suo insieme risulta generalmente consolidato ed urbanizzato.

Il vincolo di inedificabilità, derivante dalla destinazione pubblica attribuita al terreno di cui trattasi, ha perduto la propria efficacia per l'inutile decorso del termine quinquennale di validità dalla data di imposizione dello stesso avvenuta con la approvazione del P.R.G., come stabilito all'epoca dell'imposizione dello stesso,



dall'art.2 della Legge n.1187/1968, e secondo il principio attualmente confermato dall'art.9 del D.P.R. n.327/2001.

La Società proprietaria ha richiesto al Comune la rideterminazione della disciplina urbanistica sul terreno in oggetto, in virtù del citato art.2 della Legge n.1187/1968, inoltrando la relativa diffida in data 27/09/2004.

A seguito di formale ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto che si è venuto a determinare per il mancato intervento comunale, il TAR Lazio, Sezione II bis, con la sentenza n.1383/2005, ha ribadito al Comune l'obbligo di provvedere alla formazione di una nuova disciplina urbanistica per l'area in oggetto, con la attivazione delle relative procedure di variante.

Per l'inutile decorso dei termini indicati nella sentenza, la stessa ha stabilito l'intervento in via sostitutiva della Regione Lazio con la nomina di un Commissario ad acta, con atto assessorile n.1031 del 11/10/2005.

Il Commissario ad acta ha proceduto incaricando un tecnico abilitato per la redazione di apposita proposta di variante al P.R.G. e con propria delibera n.5 del 14/06/2007 ha adottato una variante urbanistica di modifica zonizzativa del terreno in oggetto riclassificando a Zona E sottozona E1 - case con giardino, sia la porzione attualmente classificata come zona Zona L sottozona L1 - servizi pubblici, che quella classificata come Zona R - verde pubblico, con la disciplina edilizia di cui alle N.T.A. del vigente P.R.G. per la sottozona E1 la cui attuazione avviene previo piano attuativo.

CONSIDERATO

Dal punto di vista urbanistico si evidenzia che il vincolo preordinato all'esproprio, secondo la destinazione pubblica attribuita dalle previsioni del P.R.G. al lotto di terreno di cui trattasi, ha perduto la propria efficacia per l'inutile decorso del termine quinquennale di validità stabilito ex art.2 della Legge n.1187/68, come attualmente contemplato dall'art.9 del D.P.R. n.327/01 che ne conferma i principi.

Il terreno così privo di alcune indicazioni urbanistiche, è rimasto soggetto al regime previsto dalla L.R. n.86/90, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art.9 del D.P.R. n.380/01, con l'obbligo, a carico dell'Amministrazione comunale, di provvedere alla conferma della attuale classificazione ed alla conseguente reiterazione del vincolo espropriativo ovvero ad attribuire ad esso una nuova classificazione attraverso specifica variante al P.R.G..



Si osserva che la possibilità di reiterare il vincolo preordinato all'esproprio potrebbe derivare dalla eventuale rinnovata esigenza di soddisfacimento dello standard ivi previsto.

A tal proposito, si prende atto che il servizio pubblico al quale il Comune aveva intenzione di destinare le aree in oggetto corrispondeva ad un istituto scolastico che poteva essere realizzato dalla Provincia di Roma, che nell'anno 2003 aveva richiesto la individuazione di aree idonee. La realizzazione dell'istituto non ha avuto seguito e, su richiesta del Comune, la Provincia non ha più espresso la originaria intenzione. Pertanto risulta attenuato l'interesse pubblico di soddisfare il previsto standard, stante la sua pluriennale mancata attuazione.

Tale situazione è stata analizzata dal progettista previa ricognizione atta a verificare se la previsione iniziale di standard fosse stata comunque sovradimensionata rispetto ai minimi indicati dal D.M. n.1444/68 (18 mq/ab). Le analisi effettuate in sede di proposta di P.R.G. riportavano una dotazione procapite di 110 mq, tra servizi pubblici e verde pubblico, per una previsione di 70.000 abitanti.

Per contro, si evidenzia la sussistenza dell'interesse privato ad una utilizzazione a fini edificatori del lotto.

L'area risulta porzione non costruita nell'ambito più generale di un contesto urbano il cui stato di attuazione ed urbanizzazione appare esaustivo, con evidente rispetto della originaria vocazione residenziale di P.R.G..

La sottozona urbanistica E1, contenuta all'area in oggetto, prevede la realizzazione di edifici ad uso residenziale su aree di superficie minima di 700 mq, in base a piani particolareggiati che devono determinare la rete viaria secondaria della zona ed eventuali dimensioni massime e minimi dei lotti, con le seguenti principali caratteristiche:

- la superficie coperta non deve superare il 25% (1/4) della superficie del lotto;
- l'indice di fabbricabilità fondiaria è, riferito alla superficie netta del lotto, 2,00 mc/mq);
- altezza massima degli edifici ml 7,50, più un piano attico, l'altezza verrà presa dalla quota del terreno a sistemazioni esterne avvenute;
- il piano attico dovrà avere una altezza massima non superiore a ml 3,50, una pendenza della copertura non superiore al 35% ed una superficie non maggiore dei 2/3 della superficie coperta;
- i distacchi delle strade non devono essere inferiori a ml 5,00;
- i distacchi degli edifici devono essere pari alla misura dell'edificio più alto con un minimo di ml 10;
- i distacchi dai confini devono essere uguali e o superiori a ml 5,00;

- le recinzioni devono essere arretrate in corrispondenza degli ingressi carrabili di una misura pari alla larghezza dell'ingresso con un minimo di ml 4,50;
- devono essere previste l'ubicazione e le modalità per la messa a dimora di alberature, nella misura minima di un albero ad alto fusto ogni 50 mc vuoto per pieno di costruzione;
- deve essere lasciata a parcheggio una superficie non inferiore a 1 mq ogni 40 mc edificabili in aggiunta a quanto previsto dall'art.18 della L.765/67 e ss.mm.ii..

La proposta di variante in esame prevede la riclassificazione a sottozona E1 con l'obbligo di preventiva redazione di strumento urbanistico attuativo senza ulteriori particolari condizioni o prescrizioni.

Essendo indicata solo la densità fondiaria, si può ragionevolmente ipotizzare che la superficie fondiaria corrisponda a circa il 70 % di quella territoriale, la quale ammonta a 7.498 mq. In base a tale ipotesi, la superficie fondiaria risulta pari a 5.249 mq circa, ed in base all'indice fondiario di 2,00 mc/mq, la volumetria massima edificabile è di 10.498 mc. Risultano così insediabili 105 nuovi abitanti, con dotazione minima di calcolo pari 100 mc/ab.

Il conseguente fabbisogno di servizi, in analogia alle zone C che al pari della sottozona E1 necessitano di strumentazione attuativa, è quantificabile secondo il D.M. 1444/68, art.4 c.1, in 18 mq/ab, ed è pari a complessivi 1.890 mq circa.

La proposta di variante in esame valuta che i suddetti servizi siano soddisfacenti a livello comprensoriale nell'ambito del contesto urbano come attualmente urbanizzato e consolidato, tenuto sempre presente il menzionato sovradimensionamento degli standard a livello generale.

Si ritiene che l'entità dell'incremento del numero di abitanti insediati, come sopra quantificato, comporti la necessità di equilibrare il diritto privato dei richiedenti con le pregresse ed attuali esigenze collettive. Ritenendo che la destinazione a parcheggio ed a verde attrezzato sia la più attinente ed utile al contesto residenziale, si considera opportuno richiedere, oltre alla cessione bonaria e gratuita degli standard che derivano dalla redazione dello strumento attuativo preventivo, la realizzazione completa delle aree di viabilità e parcheggio e relativi impianti ed arredi nonché del verde pubblico attrezzato per i giochi, al fine di evitare nuovamente la loro mancata realizzazione a carico del Comune. Lo strumento attuativo di iniziativa privata dovrà, pertanto essere supportato da una convenzione tra proprietario e Comune che sancisca i suddetti termini.

Dal punto di vista paesaggistico, l'ambito ricade nel P.T.P. n.10 ma non risulta vincolato ai sensi del D.Lgs. n.42/04 in quanto il lotto è esterno al perimetro di cui al Decreto di dichiarazione di interesse pubblico ex L. n.1497/39, D.M. 21/10/1954 (50,00



m. a monte della litoranea), e si trova ad una distanza dalla costa comunque superiore al limite di 300 m.

Il suddetto regime vincolistico non è stato modificato, relativamente all'area in esame, dalla recente adozione del nuovo P.T.P.R., avvenuta con D.G.R. n.556/07 e n.1025/07, che include l'ambito in zona non vincolata, all'interno di una più vasta zona di aree urbanizzate del PTPR, e lo classifica, con efficacia esclusivamente propositiva e non prescrittiva, come paesaggio agrario di continuità nel quale sono comunque consentite varianti in base all'art.63 delle N.T.A.

Per tutto quanto sopra, stante l'assenza di vincoli, tenuto conto del parere geomorfologico favorevole con prescrizioni espresso dalla Direzione regionale Ambiente e cooperazione tra i popoli, area difesa del suolo;

Preso atto che a seguito della pubblicazione della variante ai sensi dell'art.9 della legge n.1150/42 è stata presentata una osservazione avverso le sue previsioni, che è stata non accolta, come indicato nella deliberazione del Commissario ad Acta n. 7 del 16/09/2008, in quanto relativa ad aree esterne alle superfici oggetto del provvedimento giudiziale, appare condivisibile la proposta di inserimento del terreno interessato nel consolidato ed omogeneo tessuto urbanistico con l'assegnazione della nuova classificazione "E1 - case con giardino", con la disciplina ivi prevista.

Per quanto sopra premesso e considerato, il Comitato Regionale per il Territorio, valutata la proposta, ritiene opportuno apportare alla stessa alcune modifiche ed integrazioni, motivate dalla *volontà di consentire un intervento di entità più consona al limitrofo contesto edilizio e che sia conservativo dell'area golenale attualmente priva di edificazioni:*

- attuazione dell'area con "intervento diretto" e non previo strumento attuativo come in generale previsto nella sottozona E1;
- l'attuazione è subordinata alla preliminare sottoscrizione di un atto d'obbligo per la cessione del 30% della superficie complessiva, da individuare in prossimità dell'area golenale e da destinare a verde pubblico;
- l'indice fondiario di 2,00 mc/mq, come in generale previsto nella sottozona E1, è ridotto a 1,00 mc/mq.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Regionale per il Territorio è del

PARERE

che la variante al P.R.G., adottata dal Comune di Nettuno con Delibera commissariale n.5 del 14/06/2008, a seguito delle sentenza del TAR Lazio Sez.II bis n.1383/2005, relativa al lotto privato, distinto in catasto al foglio 31 particella n.75.

REGIONE
LAZIO
SECRETARIA



ubicato in località Ponerico in fregio alla omonima via, che prevede la sua riclassificazione urbanistica da parziale Zona L sottozona L1 - servizi pubblici e parziale Zona R - verde pubblico a Zona E sottozona E1 - case con giardino come disciplinato dall'art.15 delle N.T.A. del vigente P.R.G., sia meritevole di approvazione con le seguenti modifiche, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art.3 della L. n.765/67:

Direttore Regionale
Territorio e Urbanistica
Arch. Stefano Merola

- riconduzione dell'attuazione dell'area ad "interventi diretti" subordinati alla preliminare sottoscrizione di un Atto d'Obbligo per la cessione ad uso di "verde pubblico" del 30% della superficie complessiva da individuarsi in aderenza all'area golenale;
- riduzione dell'Indice Fondiario da 2 mc/mq. ad 1,00 mc/mq.

Il Segretario del C.R.p.T.

(Arch. Stefano Merola)

Il Vicepresidente del C.R.p.T.

(Arch. Demetrio Carini)



IL PRESENTE ATTO SI COMPONE IN N. 4 PAGINE (2 FOGLI)